

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE DEI SOGGETTI PROFESSIONALI

Art. 1

Organizzazione delle attività

1. I temi generali afferenti alle attività previste dall'art. 3 comma 2 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 73 compreso il processo di riforma, nazionale e regionale, delle professioni sono esaminati dalla Commissione, al fine di favorire il più ampio e diffuso dibattito sulle problematiche affrontate e sulle ipotesi di soluzioni da proporre al legislatore Regionale o, eventualmente, al legislatore Statale.
2. I temi settoriali sono affrontati nell'ambito di tre distinti tavoli tecnici di lavoro, organizzati direttamente dalla Giunta, al fine di favorire il massimo di omogeneità possibile dei partecipanti e di sollecitare la loro concreta fattiva collaborazione, così articolati:

- a) Tavolo delle professioni sociali e sanitarie;
- b) Tavolo delle professioni tecniche;
- c) Tavolo delle professioni economiche e giuridiche.

I Tavoli non hanno rilevanza esterna e riferiscono esclusivamente alla Commissione.

3. I membri della Commissione esprimono, entro un mese dall'approvazione del presente atto, la loro preferenza in ordine alla partecipazione al singolo tavolo settoriale. I membri ammessi successivamente esprimono tale preferenza entro 20 giorni dall'ammissione. Su specifici argomenti di interesse è possibile la partecipazione ad altro tavolo da quello di appartenenza, previa richiesta ai Vicepresidenti.
4. I Coordinatori dei Tavoli sono nominati a maggioranza dai partecipanti agli stessi. In caso di parità di voti si esprimono i Vicepresidenti in merito. I Coordinatori verbalizzano le relative sedute e riferiscono alla Commissione degli esiti del lavoro svolto dai rispettivi Tavoli.
5. Le sedute della Commissione sono promosse, in via ordinaria, dal Presidente, ad esse possono partecipare gli Assessori regionali competenti per le materie oggetto dell'incontro e i dirigenti di riferimento.
6. Il Presidente e i due Vicepresidenti di cui all'art. 4, co. 5 della l.r. 73/2008, provvedono all'organizzazione dei lavori, sentiti all'occorrenza i coordinatori dei Tavoli settoriali, e concordano l'ordine del giorno.

7. La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale con delega alle Professioni, in sua vece da uno dei due Vicepresidenti che sono nominati a maggioranza, per alzata di mano. In caso di parità si esprimerà il Presidente della Giunta regionale.
8. La Commissione collabora con gli organi regionali per garantire un impegno a una informazione tempestiva e un confronto preventivo sia sulle posizioni che la Regione assumerà in sede di Conferenza dei Presidenti riguardo a possibili iniziative governative di riforma del settore, sia rispetto alle proprie iniziative conseguenti o meno la legge quadro nazionale.
9. Il comitato esecutivo di cui all'art. 4, co. 4 della l.r. 73/2008 è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dai tre coordinatori dei Tavoli settoriali e da un rappresentante sindacale datoriale designato dalla componente sindacale della Commissione. Il comitato opera con il supporto di una segreteria tecnica.
10. Il comitato esecutivo assorbe le funzioni di cui al regolamento del Coordinamento approvato dalla Commissione nella seduta del 5 maggio 2015

Art. 2

Attività della Commissione

1. La Commissione esamina, su proposta degli organi regionali, gli atti amministrativi generali nonché le proposte di legge settoriali afferenti alle attività delle professioni per il rilascio di un parere consultivo. La segreteria invia i documenti oggetto di esame a tutti i componenti della commissione.
2. Per atti amministrativi generali si intendono:
 - a) i piani, programmi e progetti settoriali, intersettoriali, territoriali che attivino fondi regionali, nazionali e comunitari;
 - b) ogni altra misura o intervento avente carattere generale di settore.
3. La documentazione inerente ai temi oggetto di esame sarà inviata ai membri della Commissione di norma 15 giorni prima della scadenza dell'invio del parere agli organi regionali. Il parere è redatto e deliberato dalla commissione in base alla posizione espressa dalla maggioranza dei presenti. e le eventuali posizioni divergenti sono rese note. I componenti impossibilitati a partecipare possono inviare alla segreteria contributi scritti in ausilio alla discussione.
4. La segreteria riferisce alla Commissione gli esiti e gli orientamenti assunti dagli organi regionali in merito ai pareri e alle proposte approvate dalla Commissione.

5. Le modalità di cui ai punti precedenti sono adottate anche per l'esame e i pareri sugli atti in materia di Professioni di competenza del Consiglio Regionale (art. 3, co. 2, l.r. 73/2008).

Art. 3

Trasmissione della documentazione

1. La diffusione delle informazioni e degli elaborati è realizzata da parte degli organi regionali attraverso la trasmissione della documentazione istruttoria relativa ai provvedimenti che investono il settore delle professioni.
2. Nell'area web riservata alla Commissione, si rendono disponibili i documenti pertinenti alle funzioni ed ai lavori della Commissione.

Art. 4

Iniziativa dei membri della commissione

1. In caso di iniziativa di almeno sette membri, su temi generali o specifici, la convocazione della Commissione dovrà essere formulata con il concorso dei rappresentanti richiedenti l'incontro.
2. La documentazione e l'istruttoria relativa è fornita direttamente dai soggetti richiedenti la convocazione.
3. In relazione a comparti determinati e particolari problematiche, i componenti della Commissione possono dar luogo ad iniziative atte a favorire il più rapido e positivo espletamento del confronto.

Art. 5

Impegni e comportamenti

1. I componenti si impegnano a mettere a disposizione della Commissione il loro patrimonio di elaborazioni e conoscenze, relativo ai propri campi di intervento, come supporto per l'attività della amministrazione regionale.
2. I componenti della Commissione si impegnano, in piena autonomia, a rendere noti tempestivamente documenti, atti e pareri in progress e definitivi eventualmente rimessi agli organi regionali in virtù di altri incarichi e funzioni se attinenti al tema delle Professioni o alle attività dei professionisti.
3. I componenti si impegnano a non diffondere documenti né qualsiasi altro materiale a loro pervenuto in ragione del ruolo di componente della Commissione, salvo per le attività necessarie e funzionali alla propria rappresentanza espressa nella Commissione stessa.

Art. 6

Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute della Commissione viene redatto dal funzionario dell'ufficio regionale competente facente funzioni di segretario ed è autorizzato dal Presidente della seduta.
2. Il verbale è sottoposto all'approvazione alla seduta successiva.
I componenti hanno facoltà di inviare preventivamente osservazioni al proprio intervento.
3. Le eventuali osservazioni o richieste di integrazioni e/o modificazioni al contenuto del verbale sono sottoposte dal Presidente all'approvazione della Commissione.

Art. 7

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute è invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto multidisciplinare costituito ai sensi dell'art. 8bis della L.R. 31.12.2008, n. 73.
2. In caso di 5 assenze continuative del componente, è cura della Commissione informare gli organismi rappresentati per gli opportuni provvedimenti.

Art. 8

(norma transitoria)

Nelle more dell'applicazione della nomina ai sensi dell'art. 3, co. 10, della l.r. 73/2008 ss.mm.ii., in via transitoria, in caso di impedimento a partecipare ai lavori della Commissione, il componente può inviare un suo delegato a rappresentarlo in veste di uditore senza diritto di voto.